

LETTERA A MEZZO E-MAIL

AI SIGNORI CLIENTI

Prot. n. NA/0031/2019

Napoli, 03 maggio 2019

OGGETTO: L'obbligo di invio telematico dei corrispettivi - cenni principali.

Come noto, con l'art. 2, D.lgs. n. 127/2015 è stata introdotta, dall'1.1.2017, a favore **dei commercianti al minuto e soggetti assimilati** di cui all'art. 22¹, DPR n. 633/72, la **possibilità** (per opzione) **di trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate i dati dei **corrispettivi giornalieri** relativi a cessioni di beni/prestazioni di servizi. Le modalità attuative di tale adempimento sono state definite dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 28.10.2016 poi modificato dal Provvedimento del 18 aprile 2019, e disponibile sul sito Agenzia dell'Entrate al seguente link:

www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+18042019

A seguito delle modifiche apportate al citato art. 2 ad opera dell'art. 17, D.L. n. 119/2018, c.d. **“Collegato alla Finanziaria 2019”**:

- a decorrere **dall'1.1.2020** scatta l'**obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi** all'Agenzia delle Entrate **per i commercianti al minuto e soggetti assimilati** di cui al citato art. 22;
- la decorrenza di tale obbligo è anticipata **all'1.7.2019** per i soggetti **con volume d'affari superiore a € 400.000**.

Al fine di verificare il superamento o meno di tale limite, la norma fa **generico riferimento al “volume d'affari” senza specificare il relativo periodo** (volume d'affari realizzato nell'anno precedente ovvero quello “presunto” dell'anno in corso).

La necessità, da parte dell'Agenzia, di “controllare” il rispetto del limite porta a dare rilevanza al volume d'affari 2018, desumibile dal mod. IVA 2019 (da inviare entro il prossimo 30.4.2019).

In merito all'ambito di applicazione dell'obbligo in esame si evidenzia che:

- a decorrere dall'1.1.2019 **le imprese che operano nella grande distribuzione (GDO)** non possono più effettuare l'invio telematico dei corrispettivi in base all'art.

¹ L'obbligo in esame riguarda *“i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22”*, DPR n. 633/72, tra le quali rientrano in particolare:

- **le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto** in locali aperti al pubblico/spacci interni /per corrispondenza/a domicilio/in forma ambulante;
- **le prestazioni alberghiere/somministrazioni di alimenti e bevande** effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali;
- **le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico**, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti.

1, commi da 429 a 432, Finanziaria 2005, ma **rientrano tra i soggetti che dall'1.7.2019 / 1.1.2020 dovranno inviare i dati dei corrispettivi con le modalità fissate dal citato Provvedimento 28.10.2016 e poi modificato dal Provvedimento del 18 aprile 2019.**

Anche tali soggetti entro il 31.12.2018 potevano optare per l'invio telematico di cui all'art. 2, D.lgs. n. 127/2015, con le modalità di cui al Provvedimento 28.10.2016. poi modificato dal Provvedimento del 18 aprile 2019

- per i soggetti che effettuano cessioni di beni/prestazioni di servizi **mediante l'uso di apparecchi di distribuzione automatica**, c.d. "vending machine" (rientranti tra i soggetti di cui all'art. 22, DPR n. 633/72), **l'obbligo di trasmettere telematicamente** i relativi dati è stato introdotto **dall'1.4.2017** per i distributori con porta di comunicazione e **dall'1.1.2018** per i distributori senza porta di comunicazione, con le specifiche modalità fissate dai **Provvedimenti 30.6.2016 e 30.3.2017.**
- per l'invio dei corrispettivi relativi alle **cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori** va fatto riferimento al **Provvedimento 28.5.2018**, in base alla quale **dall'1.7.2018** i gestori di impianti di distribuzione ad elevata automazione sono tenuti ad **inviare telematicamente i dati all'Agenzia delle Dogane** con periodicità mensile.

Il citato art. 17 prevede altresì che, **per il 2019 restano valide le opzioni** per la memorizzazione elettronica/trasmisione telematica dei dati dei corrispettivi **esercitate entro il 31.12.2018.** In altre parole, quindi, i soggetti che entro il 31.12.2018 hanno optato per l'invio dei corrispettivi in esame, procederanno alla trasmissione telematica per opzione per l'intero anno, con conseguente decorrenza del relativo obbligo dal 2020.

Dal punto di vista operativo **tale "passaggio" non ha conseguenze**, in quanto i soggetti che stanno inviando i corrispettivi per opzione hanno già assolto gli adempimenti richiesti e **l'invio dei dati per opzione non differisce da quello previsto per obbligo.**

In ogni caso, l'invio telematico dei corrispettivi giornalieri **fa venir meno l'obbligo di:**

- **certificazione fiscale dei corrispettivi** mediante l'emissione dello **scontrino fiscale** ovvero della **ricevuta fiscale.** In luogo di detti documenti, "*per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni*" è prevista l'**emissione del c.d. "documento commerciale"**;
- **annotazione nel registro dei corrispettivi** di cui all'art. 24, DPR n. 633/72.
Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano ad risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.

ESONERI.

L'art. 2, D.lgs. n. 127/2015 in esame dispone che con apposito Decreto il MEF potrà:

- prevedere **specifici esoneri** dall'adempimento in esame **in ragione della tipologia di attività esercita** (comma 1);
- **individuare delle zone, in base "al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati"**, nelle quali le cessioni di beni/prestazioni di servizi sopra elencate potranno **continuare ad essere documentate con scontrino / ricevuta fiscale** (comma 6-ter).

Va inoltre evidenziato che, ai sensi del comma 6-quater del citato art. 2, introdotto dal D.L. n. 119/2018, i **soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono** adempiere all’obbligo in esame attraverso la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.**

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI.

Il comma 3 del citato art. 2 dispone che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi va effettuata mediante **strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati**, che il citato Provvedimento 28.10.2016 individua nei **Registratori Telematici (RT)** costituiti da *“componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi input”*.

CENSIMENTO/ATTIVAZIONE/MESSA IN SERVIZIO DEL REGISTRATORE TELEMATICO.

Per essere utilizzato ai fini in esame, il Registratore telematico deve essere **attivato e “messo in servizio” da un laboratorio abilitato** dall’Agenzia delle Entrate, il cui elenco è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia (https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco_laboratori).

Prima delle operazioni di attivazione del Registratore Telematico da parte del tecnico abilitato è necessario che l’ esercente (o un suo delegato) provveda ad accreditarsi mediante l’apposita procedura disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Accreditamento

Qualora l’ esercente scelga di delegare al proprio **intermediario / consulente fiscale** l’esecuzione di tali operazioni è necessario che lo stesso sia stato **espressamente delegato** con la **barratura della casella “5. Accreditamento e censimento dei dispositivi” del modello di delega**. Con riferimento ai soggetti che hanno già presentato il modello di delega per affidare all’intermediario altri servizi (ad esempio, per la fatturazione elettronica), in via prudenziale, si consiglia di compilare il modello in tutte le sue parti, ossia barrando, oltre alla citata casella “5.”necessaria ai fini in esame, anche le caselle corrispondenti alle deleghe precedentemente “attivate”.

Censimento – Attivazione – Messa in servizio.

Il Registratore Telematico risulta:

- **“censito”** quando il tecnico abilitato, in fase di richiesta di attivazione, ottiene **esito positivo** alla **“Richiesta di Certificato Dispositivo”** che viene quindi generato (prima fase della procedura di attivazione);
- **“attivato”** nel momento in cui la richiesta di attivazione è accettata dall’Agenzia delle Entrate. In tale fase, il Registratore Telematico “censito” è associato alla partita IVA dell’ esercente “titolare” dei corrispettivi;
- **“in servizio”** nel momento in cui viene **utilizzato per la trasmissione telematica dei dati** dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. In particolare, il Regi-

stratore Telematico risulterà “in servizio” a seguito dell’effettuazione del primo invio di dati. In tale stato, per certificare l’effettuazione dell’operazione, il **Registratore produce un “documento commerciale”** in luogo dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale.

Fino al 30.6.2019/31.12.2019 (in base all’ammontare del volume d’affari), il Registratore Telematico può essere **utilizzato come un “ordinario” registratore di cassa/misuratore fiscale per l’emissione di scontrini fiscali/ricevute fiscali**, con l’osservanza della relativa disciplina. In tal caso il Registratore Telematico risulta “**censito**” e “**attivato**” ma “**non in servizio**”.

In caso di sostituzione/attivazione “anticipata” rispetto alla decorrenza dell’obbligo di invio dei dati, è possibile, per i Registratori Telematici dotati della specifica funzionalità, **impostare la data di messa in servizio**, in modo da consentire il **passaggio automatico dalla modalità “Misuratore Fiscale” alla modalità “Registratore Telematico”**. In assenza di detta funzionalità, per la “messa in servizio” di un Registratore Telematico “attivato” è necessario l’**intervento del tecnico abilitato**.

Il Registratore Telematico dovrà poi essere sottoposto ad **apposita verifica** con periodicità **biennale**. **Le suddette operazioni (attivazione/disattivazione, messa in servizio, verifica periodica) sono comunicate telematicamente dal Registratore stesso all’Agenzia delle Entrate, ottenendo così un censimento dinamico e automatico degli apparecchi e delle operazioni compiute sugli stessi**. L’attivazione si conclude con il **rilascio di un QR CODE**. Nell’**apposita area riservata** presente sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente/titolare del Registratore Telematico **accreditato e con almeno un Registratore Telematico attivato**:

- **il QR CODE da applicare sull’apparecchio**, in luogo visibile ai clienti;
- **le informazioni acquisite dall’Agenzia** (dati del contribuente titolare del RT/ tecnico abilitato che ha operato sul RT/operazioni effettuate nel corso del tempo sul RT).

Tali informazioni costituiscono il **libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico** (che va a sostituire quello cartaceo, che viene quindi meno).

GENERAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

La trasmissione telematica è effettuata direttamente dal Registratore Telematico che, **al momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette** all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione si considera **effettuata** nel momento in cui **la ricezione del file da parte dell’Agenzia delle Entrate è completata** e ciò è attestato mediante l’**esito di ricezione**.

In caso di **esito negativo** le informazioni si considerano **non trasmesse** e l’invio del file corretto va effettuato **entro 5 giorni lavorativi** successivi alla comunicazione di scarto.

In caso di **mancato/irregolare funzionamento del Registratore Telematico**, fino a quando non sia ripristinato il corretto funzionamento/ci si doti di altro Registratore in servizio, l’annotazione dei corrispettivi va eseguita su un **apposito registro** che può essere tenuto anche in modalità informatica (seguire con un tecnico abilitato le procedure indicate nel citato Provvedimento).

IL DOCUMENTO COMMERCIALE.

Con il DM 7.12.2016 il MISE ha definito il documento idoneo a rappresentare le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, **c.d. “documento commerciale”**, che **può assumere anche rilevanza ai fini fiscali** (si pensi, ad esempio, alla certificazione delle spese per le quali è possibile fruire delle detrazioni/deduzioni IRPEF).

<p>EMISSIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In formato cartaceo (va garantita al destinatario la leggibilità, conservazione e gestione nel corso del tempo) • in formato elettronico (previo accordo con il destinatario). In tal caso va garantita l'autenticità e l'integrità del contenuto del documento
<p>CONTENUTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Data e ora di emissione • numero progressivo • dati identificativi del cedente/prestatore (denominazione/ragione sociale/nome e cognome e numero di partita IVA dell'emittente) • ubicazione/indirizzo dell'esercizio • dati identificativi (codice fiscale/partita IVA) dell'acquirente/committente (*) • descrizione dei beni ceduti/servizi resi ovvero, per i prodotti medicinali, numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) • ammontare del corrispettivo complessivo/di quello pagato/dell'IVA • aliquota IVA applicata ovvero natura dell'operazione “senza” IVA (esclusa/esente/non imponibile/ecc.) • ammontare dell'importo detraibile/deducibile ai fini fiscali (*). <p>Inoltre, per i documenti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla vendita, va indicata anche la

	<p>modalità di pagamento (contanti/strumenti elettronici) ovvero la mancata riscossione dei corrispettivi (*);</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad un reso/annullo, va riportato il numero del documento commerciale al quale si riferisce il reso/che si intende annullare
<p>EFFICACIA AI FINI FISCALI</p>	<p>Consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese sostenute per l'acquisto di beni / servizi; • la deduzione / detrazione IRPEF prevista per le persone fisiche; • l'emissione della fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72. <p>In tal caso le specifiche tecniche precisano che <i>“il Registratore Telematico memorizza nella memoria permanente di dettaglio e trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni riportate nel tracciato di cui all’Allegato – Tipi dati documento commerciale valido ai fini fiscali”</i>, ossia tutte le informazioni riportate nel riquadro “Contenuto” sopra riportato.</p>

(*) Tale dato deve essere presente sui documenti commerciali ai quali si intende dare validità anche ai fini fiscali.

Il Registratore Telematico può disporre di **funzioni per la correzione** di un'operazione effettuata **prima dell'emissione** del documento commerciale; **successivamente** può essere utilizzato solo il documento commerciale emesso **per annullo o per reso merce**.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA PER GLI UTENTI “MULTICASSA”

Come sopra accennato, il Provvedimento in esame prevede che la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi va effettuata direttamente dal RT. Va tuttavia evidenziato che, **per gli esercenti che operano con almeno 3 punti cassa per singolo punto vendita**, le specifiche tecniche prevedono che la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa **può essere effettuata mediante un unico “punto di raccolta”**.

Il “punto di raccolta” può essere costituito da un **Registratore Telematico collegato** ai singoli punti cassa che funge da “Server di consolidamento – Registratore Telematico” ovvero da un **Server-RT**, collocato nel singolo punto vendita. In tali casi deve essere **predisposto un protocollo di scambio dei dati interno che garantisca un adeguato livello di inalterabilità e confidenzialità dei dati scambiati**. Sul sito Internet

dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i seguenti chiarimenti riguardanti i **soggetti che utilizzano più punti cassa**.

Utenti “multicassa” con 2 o più Server-RT in un unico punto vendita.

In **un unico punto vendita** possono essere usati **2 o più server-RT purché a ognuno di essi siano collegati almeno 3 punti cassa**. Come precisato nelle Specifiche tecniche, per gli esercenti che operano con **un numero non inferiore a 3 punti cassa per singolo punto vendita**, è possibile effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa **mediante un unico “punto di raccolta”** (il server-RT nel singolo punto vendita). In tal caso:

- le prime 4 cifre della matricola dei dispositivi dei punti cassa sono uguali per tutti i dispositivi e **identificheranno il punto vendita**;
- le restanti 4 cifre **identificano i punti cassa collegati al server-RT** con una numerazione univoca e progressiva nell’ambito del punto vendita.

In merito si rammenta altresì che anche il Server-RT deve essere certificato/attivato/messo in servizio dai tecnici abilitati e sullo stesso va apposto il relativo QR CODE.

Utenti “multicassa” con utilizzo in un unico punto vendita di un Server-RT e di 1 o più RT con autonoma operatività. (punto 3 del Provvedimento Agenzia Entrate del 18 aprile 2019).

In **unico punto vendita** possono essere **usati insieme ad un server-RT** anche dei **singoli RT che operano e trasmettono autonomamente** i corrispettivi contabilizzati.

Con riferimento ai soggetti in esame (che operano con più punti cassa – almeno 3 – per punto vendita) si evidenzia che, in caso di **memorizzazione e trasmissione dei dati tramite un Registratore Telematico collegato/Server-RT**, anziché autonomamente per singolo punto cassa/Registratore Telematico:

- è richiesta la **certificazione annuale del bilancio d’esercizio** e
- **la conformità dei processi contabili/amministrativi deve essere effettuata da una Società di Revisione**.

In tali casi è altresì richiesta l’adozione di un **processo di controllo relativamente alla conformità dei sistemi informatici** coinvolti nel processo di memorizzazione e trasmissione dei dati.

RICEVUTE FISCALI DAL 1° LUGLIO 2019

Nel corso della manifestazione **Telefisco** tenutasi il **31 gennaio 2019**, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito circa l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, si è soffermata più precisamente sulle ricevute fiscali. **In particolare, un’impresa di servizi ha chiesto conferma della possibilità di continuare a emettere ricevute fiscali a partire dal 1° luglio 2019, data dalla quale decorrerà l’obbligo di invio dei corrispettivi per contribuenti con volume d’affari oltre i 400mila Euro**. La trasmissione telematica dei corrispettivi opererà invece dal **1° gennaio 2020** per tutti gli altri soggetti che certificano le vendite anche con il rilascio di documenti diversi dalle fatture. La posizione espressa delle Entrate sul punto è stata netta: **se non è infatti prevista un’espressa esenzione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi per i servizi forniti, con le decorrenze indicate e fat-**

ta salva l'emissione di fattura a richiesta del cliente, per i contribuenti sarà obbligatorio l'invio dei dati dei corrispettivi e, comunque, non saranno più possibili forme di documentazione diverse dalla fatturazione elettronica. Ciò significa che con l'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019, la documentazione dell'operazione potrà farsi solamente con emissione di fattura elettronica, utilizzando il formato strutturato xml e veicolando la stessa attraverso il Sistema di interscambio, oppure con rilascio di documenti commerciali.

CREDITO D'IMPOSTA PER REGISTRATORI TELEMATICI.

Si rammenta che, in considerazione del fatto che, per assolvere l'adempimento in esame, i soggetti interessati si trovano a dover (alternativamente):

- acquistare un nuovo misuratore fiscale con le funzioni di Registratore Telematico;
- adattare, se possibile, quello già in uso, affinché possa essere utilizzato come Registratore Telematico;

il Legislatore, con il comma 6-quinquies del citato art. 2, ha previsto il riconoscimento di un **contributo, sotto forma di credito d'imposta**, per l'acquisto/adattamento degli strumenti in esame pari al **50% della spesa sostenuta** con un massimo (per ogni strumento) di **€ 250** in caso di **acquisto** ed **€ 50** in caso di **adattamento**.

Detto credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione nel mod. F24** utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel). A tal fine è stato istituito il **codice tributo "6899"**

Il contributo in esame, concesso all'esercente sotto forma **credito d'imposta**, è utilizzabile **esclusivamente in compensazione nel mod. F24** utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel).

Va evidenziato che quale "anno di riferimento" va riportato l'anno di sostenimento della spesa (così, per l'utilizzo del credito riferito alle spese 2019 va riportato "2019").

Il credito può essere **utilizzato** a decorrere dalla **prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura d'acquisto/adattamento** ed è stato **pagato, con modalità tracciabili**, il relativo corrispettivo.

Sul punto il citato Provvedimento 28.2.2019 rinvia alle modalità tracciabili individuate nel Provvedimento 4.4.2018 (relativo all'acquisto di carburante), ossia:

- **assegni, bancari/postali, circolari e non**, nonché **vaglia cambiari/postali** di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
- **mezzi di pagamento elettronici** ex art. 5, D.lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) contenute nella Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
 - **addebito diretto;**
 - **bonifico bancario/postale;**
 - **bollettino postale;**
 - **carte di debito, di credito, prepagate** ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c.

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in esame **non è soggetto ai limiti** di cui agli artt. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (€ 250.000) e 34, Legge n. 388/2000 (€ 700.000).

Il credito in esame va indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni successive, fino alla conclusione dell'utilizzo.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti

dott. Fortunato De Iudicibus

